CORTE DEI CONTI
0004937-03/08/2011-SC_VEN-T97-A

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REG.LE CONTROLLO - VENEZIA
- 1 | - 5 AGO. 2011 | 3 1 2
Registro | Foglio

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010

CONTROLLO PREVENTIVO

ORDINANZA n. 22 del 5 luglio 2011

OGGETTO: Determinazione dei fabbisogni complessivi da destinare a ristoro dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività produttive, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, lettera a) dell'O.P.C.M. n. 3906.
Impegno di ulteriori risorse finanziarie per la liquidazione dell'acconto ai soggetti privati e alle attività produttive per il tramite dei Comuni competenti per territorio.
Criteri per la quantificazione e determinazione delle percentuali dei contributi ammissibili in applicazione degli articoli 4 e 5 dell'O.P.C.M. n. 3906, successive modificazioni e integrazioni.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 236, in data 2 novembre 2010, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- con Decreto in data 5 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali citati;
- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto "*Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010*";
- con la medesima Ordinanza, sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza di cui trattasi e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
- in particolare, l'Ordinanza n. 3906 contiene – in linea di massima - criteri e percentuali di determinazione dei contributi ammissibili con riferimento ai danni subiti da privati e attività produttive, demandando al Commissario delegato la determinazione delle modalità di erogazione dei contributi, nonchè le residuali ipotesi di indicazione di criteri allo scopo necessari;
- l'articolo 9, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3906 prevede che il Commissario delegato è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni e atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza, anche mediante l'invio di messaggi *SMS – short message service* – attraverso le reti di telefonia mobile;
- la Commissione Europea è intervenuta con le decisioni n. C (2011) 4123, del 07.06.2011 e n. C (2011) 4682 del 27.06.2011 di autorizzazione agli aiuti di cui all'O.P.C.M. n. 3906, subordinatamente all'applicazione dei criteri e modalità contenuti nella notifica effettuata dal Commissario delegato.

ATTESO CHE, PER CIÒ CHE CONCERNE IL LATO ENTRATA:

- le risorse attribuite al Commissario delegato per il sostegno ai soggetti privati e alle attività produttive, a termini dell'art. 10 comma 1 bis, lett. a) dell'OPCM 3906, come introdotto dall'art. 1 dell'OPCM 3943/2011, ammontano ad Euro 150.000.000,00;
- parimenti, per il sostegno ai soggetti privati e alle attività produttive, sono disponibili le risorse derivanti da donazioni, per l'importo di Euro 4.570.857,38, (Euro 2.507.563,78 ed Euro 2.063.293,60 di cui all'**Allegato A – colonna Accertamento**), nonché le somme messe a disposizione dalla Regione del Veneto, a favore del Commissario delegato, con Delibere di Giunta Regionale nn. 3202 e 3211, in data 14 dicembre 2010, per l'importo di Euro 3.750.000,00 (Euro 1.750.000,00 ed Euro 2.000.000,00 di cui all'**Allegato A – colonna Accertamento**);
- conseguentemente è disponibile e accertata nella contabilità speciale **per il sostegno ai privati e alle attività produttive** la somma complessiva in entrata di **Euro 158.320.857,38**, come meglio dettagliato nell'**Allegato A - Risorse della contabilità speciale, colonna 3, riga 12.**

ATTESO, ALTRESÌ, CHE, PER CIÒ CHE CONCERNE IL LATO USCITA:

- i danni segnalati dai Comuni, relativamente a quanto subito dai soggetti privati e dalle attività produttive, nei termini indicati dall'ordinanza commissariale n.3/2011, ammontano ad Euro 244.836.325,76 così ripartiti:
  a) per i soggetti privati: Euro 144.642.883,46;
  b) per le attività produttive: Euro 100.193.442,30
  come meglio specificato nell'**Allegato B - Quadro riepilogativo delle necessità e delle risorse per i contributi ai soggetti privati e alle attività produttive**;
- tra detti danni risultano anche quelli segnalati, entro i termini fissati, dal Comune di Merlara, originariamente non ricompreso nell'elenco dei comuni alluvionati individuati con Ordinanze n. 4, in data 24 novembre 2010, n. 9, in data 17 dicembre 2010 e n. 3, in data 21 gennaio 2011; risulta pertanto necessario inserire detto Comune nel novero delle disposizioni commissariali;
- complessivamente, a seguito della ricognizione effettuata e con l'applicazione delle percentuali massime di contributo ammissibili di cui all'**Allegato I - Tipologia dei danni e percentuali di contributo ammissibile per danni a soggetti privati** e all'**Allegato L - Tipologia di danni e percentuali di contributo ammissibile per danni alle attività produttive**, l'importo del contributo **assegnabile** per danni a soggetti privati e attività produttive ammonta a totali Euro 152.373.294,45, di cui :
  a) Euro 87.702.072,50 per i soggetti privati (colonna 4, riga 180 dell'**Allegato E1**);
  b) Euro 64.671.221,95 per le attività produttive (colonna 3, riga 180 dell'**Allegato E1**);

  TOTALE (a + b) = Euro 152.373.294,45(colonna 5, riga 180 dell'**Allegato E1**)
- il fabbisogno per soggetti privati e attività produttive e contributi complessivi ammissibili sono riportati, in dettaglio, nell'**Allegato C - Fabbisogni per soggetti privati e contributi complessivi** e nell'**Allegato D - Fabbisogni per le attività produttive e contributi complessivi**;
- conseguentemente il riparto della somma sopraindicata, individuato sulla base dei criteri generali esposti al punto precedente, è riportato nell'**Allegato E2 - Contributi a soggetti**

privati e attività produttive per il tramite dei Comuni competenti per territorio e impegno di spesa.

CONSIDERATO CHE:

- con le Ordinanze n. 9/2010 e n. 3/2011, sono stati già impegnati ed erogati acconti ai Comuni, nei limiti di cui all'OPCM 3906, per un totale di Euro 109.101.074,00, di cui:
  a) Euro 105.271.855,00 con l'Ordinanza commissariale n. 9/2010;
  b) Euro 3.829.219,00 con l'ordinanza commissariale n. 3/2011;
- di tali somme, a seguito della ricognizione effettuata presso i Comuni, risultano destinate:
  a) Euro 84.044.094,40 per danni a soggetti privati e attività produttive (colonna 6, riga 3 dell'**Allegato A**);
  b) Euro 34.056.980,38 per interventi di somma urgenza e interventi urgenti (colonna 6, riga 14 dell'**Allegato A**);
- **risulta necessario impegnare la restante somma di Euro 68.329.200,05 sulle risorse accertate** e disponibili nella contabilità speciale n. 5458, rispetto alla disponibilità totale di competenza pari a Euro 74.264.262,68, al fine di dare copertura di spesa all'intero contributo ammissibile per danni a soggetti privati e attività produttive, ammontante ad Euro 152.373.294,45;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, successive modificazioni e integrazioni, prevede la possibilità di erogare risorse in acconto a soggetti privati e attività produttive;
- risulta possibile erogare ulteriori acconti ai Comuni fino alla concorrenza della somma pari a Euro 4.707.929,69, come dettagliato nell'**Allegato F – Liquidazione di ulteriori acconti**, pari al 50% del contributo ammissibile.

RITENUTO OPPORTUNO:

- stabilire, in considerazione dell'intervenuto avvio delle procedure di accertamento dei danni, con verifiche documentali e, laddove necessario, in sopralluogo, da parte delle Amministrazioni comunali colpite e in relazione alla scadenza della declaratoria dello stato di emergenza, fissata al 30 novembre 2011, la data del 15 ottobre 2011 quale termine ultimo per il completamento di dette procedure di accertamento dei danni;
- rinviare a successivo provvedimento l'individuazione del termine per la rendicontazione finale dei contributi da parte dei beneficiari e delle Amministrazioni comunali;
- che eventuali economie accertate siano restituite al Commissario delegato che provvederà alla riassegnazione, con successivi provvedimenti di disimpegno e reimpegno.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- definire i prezzari di riferimento:
  Allegato G – Prezzario beni mobili non registrati;
  Allegato H – Stralcio delle voci del Prezzario regionale, riferimento aggiornamento anno 2010 (relativamente al solo comparto agricolo)
  per la determinazione della congruità dei danni dichiarati per i beni immobili, nonchè per i beni mobili registrati e non registrati;

- stabilire le percentuali riportate nell'**Allegato I - Tipologia dei danni e percentuali di contributo ammissibile per danni a soggetti privati** e nell'**Allegato L - Tipologia di danni e percentuali di contributo ammissibile per danni alle attività produttive**, relativamente al sostegno economico destinato ai soggetti privati e alle attività produttive, nel rispetto dei limiti previsti dall'O.P.C.M. n. 3906, successive modificazioni e integrazioni;
- definire i modelli per la presentazione della documentazione per la richiesta a saldo dei contributi da parte dei soggetti privati, secondo gli schemi sotto riportati:
  - **Allegato M – Schema di comunicazione al beneficiario;**
  - **Allegato N – Modulo richiesta saldo contributo per soggetti privati;**
  - **Allegato O – Modulo richiesta saldo contributo per attività produttive;**
  - **Allegato P – Modulo richiesta saldo contributo per attività agricole.**

VISTE:

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010, successive modificazioni e integrazioni;
- le precedenti Ordinanze commissariali, sopra richiamate;
- le decisioni n. C (2011) 4123, del 07.06.2011 e n. C (2011) 4682 del 27.06.2011 della Commissione Europea, di autorizzazione agli aiuti di cui all'O.P.C.M. n. 3906 subordinatamente all'applicazione dei criteri e modalità contenuti nella notifica;
- le D.G.R. n. 3202 e n. 3211 in data 14 dicembre 2010;

D I S P O N E

ART. 1
(*Ambito territoriale*)

1. L'ambito territoriale di applicazione del presente Provvedimento è quello individuato con i seguenti provvedimenti commissariali:

a) Ordinanza del Commissario delegato n. 4, in data 24 novembre 2010, recante "*Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010*";
b) Ordinanza del Commissario delegato n. 9, in data 17 dicembre 2010, recante "*Individuazione dei Comuni e delle Province destinatarie dei primi acconti per i danni subiti dalle opere pubbliche e dai soggetti privati e imprese a seguito dell'evento che ha colpito il Veneto dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010*";
c) Ordinanza del Commissario delegato n. 3, in data 21 gennaio 2011, recante "*Integrazione alle Ordinanze commissariali n. 4, in data 24 novembre 2010 e n. 9 in data 17 dicembre 2010 e fissazione di termini temporali*".

2. Il Comune di Merlara, non ricompreso nelle Ordinanze commissariali di cui al comma 1, è inserito nel novero delle Amministrazioni comunali colpite dagli eventi di cui all'O.P.C.M. n. 3906, successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2
(*Quantificazione dei fabbisogni complessivi, individuazione delle risorse da destinare a ristoro dei danni subiti dai privati e impegno di spesa*)

1. Sulla base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per far fronte ai danni subiti dai privati, come risultanti all'**Allegato A - Risorse della contabilità speciale** e della quantificazione complessiva dei danni subiti dai privati, è approvato il quadro di ripartizione della spesa ammissibile, sulla base dei limiti posti dall'O.P.C.M. n. 3906 e con l'applicazione delle percentuali massime di contributo liquidabile, ammontante a complessivi Euro 152.373.294,45, come in dettaglio riportato nell'**Allegato B - Quadro riepilogativo delle necessità e delle risorse per i contributi ai privati e alle attività produttive, nell'Allegato C - Fabbisogni per soggetti privati e contributi complessivi** e **Allegato D - Fabbisogni per le attività produttive e contributi complessivi**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Alla copertura di spesa del contributo ammissibile di Euro 152.373.294,45 si fa fronte come segue:
   a) quanto ad Euro 84.044.094,40 con gli impegni già assunti con Ordinanze Commissariali 9/2010 e 3/2011;
   b) quanto ad Euro 68.329.200,05 con nuovo impegno, a valere sulle risorse accertate e disponibili sulla contabilità speciale n. 5458, intestata al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

ART. 3
(Riparto *delle risorse complessive con individuazione dei beneficiari)*

1. Sulla base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e delle percentuali di contributo liquidabili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, nonché dei dati inseriti nell'apposito programma *on-line*, sono approvati gli elenchi di determinazione dei limiti di spesa spettanti a ciascuna Amministrazione comunale interessata di cui all'**Allegato E - Contributi a soggetti privati e attività produttive per il tramite dei Comuni competenti per territorio e impegno di spesa**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 4
(Ulteriori erogazioni di acconti)

1. Sulla base delle risorse finanziarie e dei dati inseriti nel programma *on line*, tenuto conto degli acconti già erogati e del relativo utilizzo, sono individuate le Amministrazioni comunali beneficiarie di ulteriori risorse finalizzate al completamento dell'acconto, secondo le disposizioni di cui alla O.P.C.M. n. 3906 e successive modificazioni e integrazioni, come elencate nell'**Allegato F - Liquidazione di ulteriori acconti,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si approva.

2. Le somme di cui all'**Allegato F**, ammontati a Euro 4.707.929,69, sono erogate a valere sull'impegno di cui all'art. 2, comma 2 del presente provvedimento.

ART. 5
(Oggetto e tipologia dei contributi per soggetti privati e attività produttive)

1. Sono riconosciuti i contributi per fronteggiare i danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto, nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, in ragione dell'entità dei danni subiti e convenzionalmente accertati.

2. I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi connessi ai danni che sono una conseguenza diretta degli eventi alluvionali verificatisi.

3. Il contributo spettante è calcolato in percentuale sul danno subito da ciascun richiedente.

4. I contributi sono concessi con riferimento alle fattispecie previste dagli articoli 4 e 5 dell'O.P.C.M. n. 3906, successive modificazioni e integrazioni, nonché delle diposizioni di cui al presente provvedimento.

ART. 6
(Tipologia di danni ammissibili e contributi massimi ammissibili per privati)

1. Ai sensi dell'articolo 4 dell'O.P.C.M. n. 3906, successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi i contributi di cui all'**Allegato I - Tipologia dei danni e percentuali di contributo ammissibile per danni a soggetti privati**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si approva.

2. Per il saldo del contributo, i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

3. Il contributo concesso ai sensi delle lettere a) e b) dell'**Allegato I**, non può superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, stabilito ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.

4. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

5. È esclusa la cumulabilità dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'**Allegato I**.

ART. 7
(Tipologia dei danni ammissibili e dei contributi massimi ammissibili per le attività produttive)

1. Ai sensi dell'articolo 5 dell'OPCM 3906, successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi i contributi di cui all'**Allegato L - Tipologia di danni e percentuali di contributo ammissibile per danni alle attività produttive**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si approva.

2. Per il saldo del contributo i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.

3. Per i danni arrecati alle attività produttive di importo superiore a Euro 30.000,00, il richiedente presenta apposita perizia asseverata, redatta da professionisti abilitati ovvero da pubblici dipendenti iscritti ai rispettivi ordini e collegi, di attestazione e quantificazione dei danni. Per i danni di importo fino a Euro 30.000,00, l'attestazione avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Per il settore agricolo, qualora sia applicato il regime fiscale basato sui redditi catastali, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera c), il contributo correlato alla sospensione dell'attività è quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base del volume d'affari prodotto, risultante dall'ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata. I contributi correlati alla durata di sospensione dell'attività sono concessi fino al 100% dell'ammontare del danno.

5. In relazione al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, considerato che nello stesso settore le scorte di materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti sono in parte ottenuti nel ciclo produttivo aziendale, il contributo è definito sulla base del prezzo di mercato. Resta fermo che la dimostrazione del danno subito, qualora non comprovabile mediante documentazione fiscale o contabile, la quantificazione dello stesso avviene mediante perizia asseverata, ai sensi dell'articolo 5 dell'O.P.C.M. 3906, successive modificazioni e integrazioni, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Detta quantificazione non può comunque discostarsi dai valori fissati dall'Istituto servizi per il mercato agricolo (Ismea), per la settimana dal 1 al 7 novembre 2010. Ai fini della quantificazione, ai periti sono fornite le tabelle delle rese medie per ettaro delle produzioni maggiormente rappresentative a livello provinciale, che sono annualmente approvate con Decreto del Dirigente dell'Ispettorato regionale dell'Agricoltura.

ART. 8
(*Definizione dei costi ammissibili*)

1. E'approvato l'**Allegato G – Prezzario beni mobili non registrati**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui sono definiti i prezzi unitari per il calcolo del contributo relativo ai beni mobili non registrati.

2. E' approvato l'**Allegato H – Stralcio delle voci del Prezzario regionale, riferimento aggiornamento anno 2010**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui sono definiti i prezzi unitari per il calcolo del contributo relativo ai beni immobili, quale stralcio del Prezzario Regionale delle O.O.P.P. per l'anno 2010.

3. E' adottato, quale riferimento per il calcolo del contributo relativo ai beni mobili registrati, il listino **Eurotax** per la vendita.

4. Sono adottati, quale riferimento per il calcolo del contributo relativo ai prodotti agricoli, in ordine di priorità , i seguenti listini:
   a) Prezzario ISMEA;
   b) Prezzari Regionali di settore;
   c) Prezzari di settore delle Camere di Commercio;

d) Listini assicurativi.

ART. 9
(Validità delle domande presentate e quantificazione dei danni)

1. Le domande di contributo sono ritenute valide se presentate all'Amministrazione Comunale territorialmente competente entro il termine previsto del 10 febbraio 2011, come stabilito con Ordinanza del Commissario delegato n. 3, in data 21 gennaio 2011.

2. Ai fini dell'accertamento dei danni, la verifica e la quantificazione definitiva degli stessi è effettuata dal personale tecnico dipendente del Comune territorialmente competente o da personale dallo stesso incaricato. Lo svolgimento delle predette attività non costituisce costo per il Commissario delegato, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 1, comma 7 dell'O.P.C.M. n. 3906, successive modificazioni e integrazioni.

3. La quantificazione dei danni riferiti ai beni immobili e beni mobili non registrati danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali, secondo le fattispecie indicate agli articoli 6 e 7, è effettuata con riferimento alla spesa sostenuta per il ripristino, in termini di riparazione o acquisto, del bene danneggiato o distrutto.

4. La quantificazione dei danni riferiti ai beni danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali, riferita a beni mobili registrati (per i soggetti privati e per le attività produttive) e a impianti, macchinari e attrezzature (per le attività produttive), secondo le fattispecie indicate agli articoli 6 e 7, è effettuata con riferimento al valore dei beni al momento dell'evento.

5. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), correlati alla durata della sospensione delle attività, l'accertamento deve attestare l'impossibilità di proseguire l'attività a causa degli eventi alluvionali di cui all'O.P.C.M. n. 3906, successive modificazioni e integrazioni, nonché la coerenza con i tempi di realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione necessari alla ripresa dell'attività.

ART. 10
(Erogazione dell'acconto, concessione del contributo e saldo)

1. Le Amministrazioni comunali possono erogare l'acconto nel limite massimo del 50% del contributo ammissibile, ai sensi degli articoli 6 e 7, ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta al momento della presentazione della domanda di contributo.

2. L'erogazione dell'acconto non costituisce titolo al mantenimento dello stesso a favore dei destinatari dello stesso.

3. Nel caso in cui il danno quantificato a seguito dei controlli di cui all'articolo 9, sia inferiore all'acconto erogato, la differenza di importo deve essere restituita dai beneficiari al Commissario delegato, per il tramite delle Amministrazioni comunali, con gli interessi legali decorrenti dal momento della richiesta di restituzione. È fatto salvo il diritto al recupero di detti importi.

4. Il contributo definitivo è formalizzato al beneficiario, secondo quanto riportato nell'**Allegato M– Schema di comunicazione al beneficiario**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dall'Amministrazione comunale, previa verifica – mediante accertamento dei tecnici incaricati - circa la sussistenza del nesso di causalità tra gli eventi e il danno dichiarato, regolarità delle stime del danno, congruità dei prezzi.

5. Il saldo del contributo, nella misura riconosciuta secondo quanto disposto al comma 4 e nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Amministrazione, è predisposto previa presentazione di idonea documentazione di spesa da parte del beneficiario in forma di autodichiarazione, come riportato nei moduli **Allegati N, O** e **P**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e successiva verifica delle Amministrazioni comunali sulla regolarità della stessa.

ART. 11
(Cumulo dei contributi e risarcimenti da polizze assicurative)

1. I contributi possono essere cumulati con altri contributi pubblici e risarcimenti derivanti da polizze assicurative nel limite del 100% del danno ammissibile, quantificato secondo le modalità di cui al presente provvedimento.

ART. 12
(Attività di controllo)

1. Le Amministrazioni comunali sono tenute a effettuare controlli documentali e, laddove necessario, in sopralluogo, al fine di evitare qualsiasi irregolarità nella erogazione dei contributi richiesti in relazione ai danni effettivamente subiti.

2. Al fine del controllo preventivo sull'eventuale cumulo di contributi, prima della concessione degli stessi, i richiedenti, titolari di attività produttive, sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la sussistenza o meno di ulteriori contributi pubblici e risarcimenti derivanti da polizze assicurative, ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

3. Le Amministrazioni comunali sono tenute a segnalare al Commissario delegato le irregolarità riscontrate in seguito agli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 9.

4. Previo accordo con il Commissario delegato, le Amministrazioni comunali forniscono al Comando regionale della Guardia di Finanza, nell'ambito dei controlli sul corretto impiego dei contributi, la documentazione ritenuta a tal fine necessaria.

ART. 13
(Termine per l'accertamento dei danni subiti da soggetti privati e attività produttive)

1. È stabilito il termine del 15 ottobre 2011 per l'accertamento, da parte delle Amministrazioni comunali, dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività produttive.

ART. 14
(*Economie*)

1. Eventuali economie accertate sono restituite al Commissario delegato che provvederà alla riassegnazione, con successivi provvedimenti di disimpegno e reimpegno.

ART. 15
(*Controllo preventivo di legittimità*)

1. Il presente provvedimento è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, successive modificazioni e integrazioni.

ART. 16
(*Pubblicazione*)

1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet del Commissario delegato.

Venezia, 5 luglio 2011

IL COMMISSARIO DELEGATO
Dott. Luca Zaia

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si conferma la disponibilità all'impegno di Euro 68.329.200,05 nella contabilità speciale n. 5458 e, a valere su detto impegno, la disponibilità di cassa per la liquidazione di Euro 4.707.929,69.

Il Soggetto Attuatore per le attività economiche-finanziarie
Rag. Lucio Fadelli

IL COMMISSARIO DELEGATO